



Comune di Modena

Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione

Servizio Sociale Territoriale

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DI SERVIZIO PER LA
GESTIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI DEL COMUNE DI MODENA**

Periodo: 01/04/2024 - 31/03/2027

CIG B03C6B414E

Responsabile Unica del Progetto: Dott.ssa Annalisa Righi

Direttrice dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Giulia Paltrinieri

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO
- ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 DURATA DELL'APPALTO
- ART. 4 VALORE DELL'APPALTO
- ART. 5 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

TITOLO II – MODELLO PROGETTUALE DEL SERVIZIO

- ART. 6 FINALITA'
- ART. 7 DESTINATARI DEI SERVIZI/ATTIVITA'
- ART. 8 METODOLOGIA DI LAVORO
- ART. 9 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA', SEDI E ORARI DI FUNZIONAMENTO
- ART. 10 CONTROLLI SULLE ATTIVITA' E VALUTAZIONE

TITOLO III - NORME RELATIVE AL PERSONALE

- ART. 11 PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO
- ART. 12 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GENERALI VERSO IL PERSONALE
- ART. 13 SOSTITUZIONI, CONTINUITA' DELLE ATTIVITA', INTERRUZIONE E SCIOPERO
- ART. 14 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- ART. 15 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE DI STABILITA' OCCUPAZIONALE
- ART. 17 MONITORAGGIO
- ART. 18 SUBAPPALTO
- ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 20 COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 21 DANNI
- ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 RECESSO
- ART. 24 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
- ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- ART. 26 PENALI
- ART. 27 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 28 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 29 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 30 REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 31 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART. 32 OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 33 INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679
- ART. 34 STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
- ART. 35 RICHIAMI NORMATIVI
- ART. 36 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di attività educative e di socializzazione, a favore di ragazzi e ragazze del Comune di Modena in connessione con le politiche del Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale - e del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città - Ufficio sport e giovani - del Comune di Modena.

Le attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo di una comunità responsabile, in grado di stimolare le capacità personali e collettive dei giovani, di sviluppare processi di integrazione e promuovere opportunità. Tali attività devono garantire strategie di progettazione e di gestione in orna integrata con il complesso delle attività dei Settori stessi, con particolare attenzione ai bisogni differenziati dei destinatari degli interventi.

L'esecuzione delle attività e dei progetti viene effettuata dalla Ditta appaltatrice (di seguito denominata anche semplicemente Ditta o Impresa o Aggiudicatario o Appaltatore o Operatore Economico), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare delle attività a tutti gli effetti di legge.

Le linee guida contenute nel presente capitolato, che costituiscono parte integrante del contratto di affidamento, devono essere sviluppate e specificate nel progetto proposto dall'Appaltatore in sede di gara, a cui l'Appaltatore è obbligato a dare piena esecuzione.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione dei servizi e delle attività è resa nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Si richiamano, in particolare:

- la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e delle prestazioni sociali"
- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e succ. mod.;
- la Legge regionale 14 agosto 1989 n. 27 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli";
- la Legge regionale Emilia Romagna n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni "
- le Linee di indirizzo regionali in materia di promozione del benessere e prevenzione del rischio in adolescenza approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 590/2013
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 120 del 12 Luglio 2017 avente ad oggetto l'approvazione del piano sociale e sanitario 2017/2019, il quale ha definito come obiettivi trasversali prioritari il lavoro integrato fra Servizi sociali e sanitari con particolare attenzione alla prevenzione e promozione del benessere di preadolescenti e adolescenti

- la deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 7 novembre 2018 n. 180 recante ad oggetto "Piano regionale pluriennale per l'adolescenza 2018/2020. (Proposta della Giunta regionale in data 1 ottobre 2018, n. 1627)";

- la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 15/7/2021 recante "Adozione linee di indirizzo per una nuova politica per le giovani generazioni" con la quale il Comune di Modena, nel riconoscere adolescenti e giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità ne persegue il benessere e la piena autonomia come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità;

La gestione delle attività, infine, deve essere svolta in conformità con le previsioni contenute nel Piano di Zona per il Benessere e la Salute del Distretto di Modena, (consultabile sul sito del Comune di Modena- Politiche Sociali- Piano di Zona) e nei relativi programmi attuativi, nonché con ogni regolamento o indicazione che il Comune di Modena deliberi o definisca nell'ambito delle attività oggetto della gara.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **36 (trentasei) mesi**, presumibilmente dal 01/04/2024 al 31/03/2027, con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto, salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio; in tal caso il servizio inizierà dalla data che sarà comunicata dal RUP, a seguito della sottoscrizione del Verbale di inizio dello svolgimento del servizio. .

La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori **24 (ventiquattro) mesi**, dal 01/04/2027 al 31/03/2029. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. Si procederà al rinnovo del contratto solo a seguito di accettazione e conferma da parte dell'appaltatore.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, per un ulteriore periodo di **4 (quattro) mesi**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni dell'ultimo periodo o più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato ulteriormente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla scadenza dell'appalto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, l'appaltatore uscente si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante al fine di garantire la continuità educativa del servizio per i trenta giorni successivi all'aggiudicazione, senza onere aggiuntivo per il Comune.

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore annuale netto dell'appalto viene stimato in € 129.600,00 (centoventinovemilaseicento,00); in funzione della durata di 36 mesi l'importo complessivo viene stimato in € 388.800,00 (trecentottantottomilaottocento,00) oltre ad oneri Iva e con oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00.

Si specifica che il suddetto importo è comprensivo anche della compartecipazione economica pari ad € 10.000,00 annuali compresi oneri IVA, del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città -l'Ufficio Sport e Giovani, che contribuisce a finanziare il presente appalto per le *Attività in coprogettazione con soggetti pubblici e privati operanti nel zona delle Torri – Via Viterbo*.

Ai sensi dell'art. 14 , comma 4, del Codice il valore complessivo stimato dell'appalto, in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo (ulteriori 24 mesi) e proroga (ulteriori 4 mesi), di cui al precedente art. 3 “Durata”, è pari a complessivi presunti € 691.200,00 (seicentonovantunmiladuecento,00).

Il valore complessivo dell'appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per il primo periodo di affidamento di 36 mesi in € 313.800,00, facendo riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

ART. 5 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II – MODELLO PROGETTUALE DEL SERVIZIO

ART. 6 - FINALITA'

Il Comune di Modena, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni sociali di protezione e tutela dell'età evolutiva e delle famiglie nonché nelle ambito delle politiche a favore delle giovani generazioni, ritiene necessario integrare la propria rete di interventi socio-educativi nel territorio comunale attraverso attività finalizzate ad accompagnare e sostenere adolescenti e giovani nel processo di crescita verso l'autonomia, nonché a prevenire percorsi di devianza o cronicizzazione del disagio.

Nel quartiere del Polo sociale 1, in particolare nella zona della Madonnina, nel quartiere del Polo Sociale 2, in particolare nella frazione di Albareto, e nel quartiere del Polo sociale 3, in particolare nella zona delle "Torri", emergono particolari fragilità sociali legate a condizioni di disagio e difficoltà degli adolescenti ivi residenti, a rischio di devianza, e conseguentemente si rileva la necessità di sostenere ed attivare reti sociali ed aggregative sullo specifico territorio.

Gli obiettivi che si individuano sono:

1. la promozione del protagonismo e dell'autonomia degli adolescenti e giovani;
2. la costruzione di percorsi e di offerte di attività volte a potenziare e ad arricchire le abilità, capacità e competenze individuali attraverso anche modalità innovative di educazione e di sviluppo delle competenze;
3. la costruzione di percorsi di cittadinanza volti all'interiorizzazione di modelli di comportamento orientati al rispetto delle regole del vivere civile, all'assunzione di responsabilità nel mantenimento degli impegni e alla capacità di operare scelte consapevoli;
4. la prevenzione alla devianza o cronicizzazione del disagio;
5. la costruzione di relazioni significative tra adulti e giovani attraverso l'utilizzo di modalità informali e strutturate e l'offerta di luoghi in cui trascorrere il proprio tempo libero con la guida di educatori e volontari;
6. l'accoglienza e la progettazione di percorsi individualizzati per giovani e adolescenti segnalati o inviati dal Servizio Sociale Territoriale e dalle Politiche giovanili.

ART. 7 - DESTINATARI DEI SERVIZI/ATTIVITA'

Il servizio oggetto del presente appalto è rivolto ad adolescenti e giovani residenti nel Comune di Modena, in particolare nella zona della Madonnina, nella frazione di Albareto e nella zona delle "Torri".

Le attività dovranno svolgersi in immobili situati in dette aree.

Gli adolescenti/giovani potranno essere in carico ai Servizi Sociali, ma non necessariamente.

Alcune attività del servizio potranno essere rivolte anche ai genitori/adulti di riferimento, al fine di coinvolgerli, in un'ottica di supporto educativo.

Si stima che possano essere coinvolti una media di 50 adolescenti/giovani per ogni territorio.

ART. 8 - METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia di lavoro deve essere caratterizzata da:

- un approccio agli adolescenti ed ai giovani fondato sulla flessibilità, informalità, condivisione partecipata finalizzata alla sollecitazione delle curiosità, sul sostegno delle risorse personali, degli interessi e capacità di autonomia e autodeterminazione;
- la valorizzazione delle relazioni esistenti nel contesto di vita, anche informale e volto all'integrazione con i servizi esistenti (servizi scolastici e formativi, socio-sanitari e del volontariato ecc.);
- un approccio alla famiglia che ne valorizzi la capacità di individuare difficoltà e risorse dei figli, ne riconosca l'interesse e la motivazione a partecipare ai progetti e ai percorsi di vita degli stessi.

Il lavoro con i giovani deve possedere una forte intenzionalità educativa con lo scopo di emancipare, sia nel singolo che nel gruppo, le capacità necessarie per un'adeguata vita sociale e indispensabili per uno sviluppo armonico della personalità dell'individuo.

In un'ottica di sviluppo di comunità e di rapporti con le famiglie residenti nel territorio, l'adolescente è il primo interlocutore: il metodo utilizzato dovrà essere quello della costruzione attiva delle relazioni, favorite dallo sviluppo di percorsi co-costruiti insieme agli adolescenti, di acquisizione di competenze atte a sviluppare e ripensare un rapporto qualitativamente migliore con il territorio.

Lo strumento privilegiato deve essere la relazione educativa con l'adolescente; tale relazione si può estendere, laddove possibile, anche alla rete di adulti che vi ruotano attorno.

Sulla base delle caratteristiche e dei bisogni dell'adolescente, del tipo di frequenza dello stesso alle attività nonché in relazione a specifiche indicazioni da parte degli assistenti sociali per gli utenti in carico ai Servizi Sociali, l'aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione alle mini equipe del Servizio sociale che lavora sull'adolescente e sulla sua famiglia.

Dovrà inoltre essere garantita la disponibilità a collaborare con i Servizi sanitari, scolastici ed educativi del territorio di riferimento.

ART. 9 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA', SEDI E ORARI DI FUNZIONAMENTO

Per una adeguata realizzazione delle attività si rende necessario garantire una stretta sinergia con tutti i servizi e enti/organizzazioni della rete sociale, sanitaria ed impegnata nella sicurezza urbana.

Le attività sono in particolare orientate ad integrare gli interventi del Servizio Sociale Territoriale attraverso:

- processi e strumenti che attivino tutte le risorse che possono contribuire a supportare i giovani o i nuclei famigliari ad affrontare situazioni di disagio o fragilità;
- azioni finalizzate a costruire sinergie con i diversi attori dei contesti territoriali afferenti ai Poli sociali;
- iniziative e progetti di promozione del benessere e di prevenzione delle situazioni di disagio e di vulnerabilità sociale dei giovani;
- sostenere le attività del volontariato e le iniziative di cittadinanza attiva orientandole verso obiettivi comuni in un'ottica di condivisione di azioni e progettualità.

A) Descrizione e caratteristiche delle attività

Le attività oggetto di affidamento dovranno riguardare lo sviluppo di esperienze territoriali ludico-ricreative e di supporto al percorso scolastico, negli ambiti territoriali oggetto del presente appalto.

Dovrà essere garantita la gestione di attività rivolte ai giovani in relazione alle diverse fasce di età anche prevedendo iniziative e attività integrate tra le età e forme di integrazione tra esperienze di gruppi e soggetti che provengono da contesti socio-culturali diversi.

Presso le diverse territorialità dovranno essere realizzate attività che stimolino la creatività e la frequenza dei giovani, anche diversificate in base alle caratteristiche ed agli interessi dei giovani

partecipanti, nonché delle peculiarità del contesto ambientale.

La modalità di partecipazione dovrà essere libera e gratuita.

Il Servizio Sociale Territoriale potrà inviare direttamente adolescenti/giovani o fare proposte di invio.

Il progetto dovrà illustrare le modalità di "aggancio" dei giovani e della famiglia, prevedendo la possibilità che il gestore si faccia promotore attivo dell'accesso e partecipazione, soprattutto per quelle situazioni segnalate o inviate dai Servizi sociali.

Il progetto dovrà esplicitare le attività e che, a titolo indicativo (non esaustivo), potranno essere:

1. attività ludico-ricreative, espressive, manuali, teatrali, sportive, musicali ecc.
2. attività mirate a stimolare la motivazione all'apprendimento
3. informazioni, supporto e orientamento per i giovani, verso il mondo della formazione professionale e del lavoro e verso la prosecuzione degli studi
4. interventi di animazione di strada nel quartiere
5. incontri per le famiglie nell'ambito del sostegno alla genitorialità

Per tutte le attività e le diverse fasce di età deve essere curata in particolare la continuità tra scuola, famiglie e territorio.

Inoltre in tutte le attività dovranno essere curati aspetti quali:

= Interventi di educazione alla legalità (educazione alla convivenza e alla responsabilità, prevenzione del bullismo) e prevenzione dei rischi per i giovani (internet sicuro, prevenzione reati) in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

= Prevenzione della dispersione scolastica in collaborazione con le scuole e il Servizio Sociale Territoriale prevedendo anche una eventuale segnalazione per strutturare programmi e interventi integrati con i servizi stessi.

E' richiesta la disponibilità, qualora se ne rilevi la necessità, a progettare possibili integrazioni con le attività del Quartiere e del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità, utili alle finalità del Progetto sulla Sicurezza Urbana.

Il gestore dovrà garantire una gestione efficiente delle attività, articolandone l'organizzazione coerentemente alle esigenze che il territorio manifesta, consentendo così la massima efficacia delle risorse messe a disposizione.

Sarà oggetto di valutazione la presentazione di una progettazione di attività dei centri che risulti particolarmente interconnessa e collegata con altre progettualità e interventi, già presenti sul territorio o da implementare, anche effettuati da altri Soggetti, che presentino caratteristiche complementari ed integrative, tali da assicurare una maggiore apertura dei centri.

Attività in coprogettazione con soggetti pubblici e privati operanti nel zona delle Torri – Via Viterbo

Il progetto, per implementare dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo le attività che verranno realizzate presso lo spazio ubicato nella zona delle Torri, dovrà prevedere una maggiore apertura, rispetto agli altri centri (ad es. un pomeriggio aggiuntivo) con l'obiettivo di realizzare

iniziative in coprogettazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel comparto, con particolare riferimento ad adolescenti, giovani, gruppi e associazioni giovanili. Le iniziative in coprogettazione, dovranno essere presentate alla comunità, potranno rientrare in diversi ambiti (per esempio: ludico, aggregativo, culturale, formativo, di orientamento allo studio, di accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, ecc.) e dovranno essere finalizzate a rafforzare l'autostima e la fiducia che i giovani devono porre nei propri mezzi, il desiderio di fare e di essere, la motivazione a intraprendere/riprendere percorsi di studio o di ricerca del lavoro eventualmente interrotti.

La realizzazione delle attività in coprogettazione deve prevedere anche la presenza di esperti/relatori etc. da reclutare da parte dell'aggiudicatario. Il gestore dovrà altresì provvedere, con oneri a suo carico, al pagamento di tali esperti nonché alla fornitura dei materiali necessari alle attività.

In questo quadro, la coprogettazione delle iniziative emerge come elemento cardine dello spazio e richiede un impegno costante da dedicare alla costruzione dell'ecosistema partecipativo, fulcro dell'interazione tra diversi attori già operanti nel comparto: adolescenti, giovani, famiglie, esercenti, associazioni, istituzioni. Il gestore dovrà dunque proporre nel progetto azioni concrete volte a consolidare e vivacizzare la rete collaborativa come, per esempio: promuovere incontri, dialoghi e condivisione di idee. Inoltre, dovrà prevedere azioni periodiche di potenziamento della rete collaborativa anche attraverso la realizzazione di momenti formativi utili a far acquisire a educatori, operatori, funzionari e volontari nuovi metodi e strumenti di engagement.

Referente dell'appaltatore per il progetto delle attività in coprogettazione di cui sopra, è l'Ufficio Sport e Giovani, che a tale scopo, contribuisce a finanziare il presente appalto con risorse economiche del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città.

Pertanto la programmazione puntuale delle attività proposte nel progetto di massima, dovranno essere successivamente avvallate dall'Ufficio Sport e Giovani.

B) Sedi e materiali

Sia per il quartiere del Polo sociale 1, zona della Madonnina, sia per il Quartiere del Polo sociale 2, frazione di Albareto, il soggetto gestore dovrà mettere a disposizione, a titolo di proprietà, locazione o in comodato d'uso, una sede adeguata, arredata ed idonea allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

Il soggetto gestore dovrà allegare al progetto tecnico la planimetria dei locali quotati.

L'amministrazione comunale si riserva di valutare l'idoneità dei locali.

Per il Quartiere del Polo sociale 3, zona delle Torri, l'Amministrazione comunale mette a disposizione una sede, sita in Via Viterbo n. 80, a titolo gratuito, per la quale verrà stipulato un comodato d'uso con l'aggiudicatario a cura dell'ufficio Sport e giovani.

Il gestore dovrà altresì provvedere, con oneri a suo carico, alla fornitura dei materiali necessari all'attività delle sedi.

C) Orari di funzionamento

Le attività dovranno svolgersi durante tutto il periodo di durata del contratto compreso il periodo estivo, per un minimo di 10 mesi l'anno. I periodi di chiusura dovranno essere concordati preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione (DE).

Il soggetto gestore dovrà garantire il funzionamento delle attività per ogni centro per almeno 2 pomeriggi alla settimana, nelle giornate fra lunedì e sabato, per un minimo di 3 ore ciascuno.

Si precisa che sarà oggetto di valutazione la presentazione di una progettazione tale da assicurare una maggiore apertura dei centri, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti del territorio.

Per le *Attività in coprogettazione con soggetti pubblici e privati operanti nel zona delle Torri – Via Viterbo* si prevede un ulteriore pomeriggio alla settimana di apertura.

D) Personale e coordinamento

Il progetto dovrà esplicitare anche il modello di coordinamento, di formazione e sostegno degli operatori ed eventuali volontari coinvolti.

A tal fine il gestore dovrà essere in grado di garantire:

- appropriati livelli di coordinamento e di verifica, capaci di delineare e rendere prassi quotidiana i processi decisionali apicali ed intermedi;
- appropriati momenti di verifica e formazione in itinere, che consentano di garantire un approccio e uno stile di lavoro diffuso tra tutto il personale impiegato incentrato sull'attenzione all'accoglienza, alla relazione educativa, alla relazione con il territorio ed al lavoro di rete, allo sviluppo di comunità;
- una prassi comunicativa efficace, in grado di rilevare i punti critici al fine di evidenziarli nei livelli di coordinamento delineati o nelle sedi decisionali dovute e idonee a tal fine.

I profili del personale da impiegare nelle attività sono:

- un **Coordinatore Responsabile** della gestione tecnica e dell'organizzazione delle attività, con esperienza documentata nella gestione di attività e progetti nell'ambito delle attività educative e di socializzazione a favore di adolescenti. A questa figura è attribuita la responsabilità complessiva dei servizi resi dall'Affidatario: dovrà pertanto interloquire con il RUP e con il Direttore dell'Esecuzione del Comune di Modena e con gli altri referenti progettuali individuati dall'Amministrazione.

L'attività del Coordinatore responsabile è stimata in un numero minimo di **207** ore annue.

- Educatori professionali

Gli educatori sono referenti del percorso educativo e di socializzazione di gruppo.

In particolare realizzano ed attuano le diverse attività ed interventi con gli adolescenti e la famiglia, fornendo valutazioni e documentando il proprio intervento, collaborando con la rete dei servizi e partecipando alle attività di équipe ed agli incontri programmati.

L'attività educativa professionale, comprensiva anche delle ore indirette, è stimata in un numero di totale di **4278 ore** sull'insieme delle tre sedi, di cui 138 per le ore aggiuntive di apertura nella zona delle Torri – Via Viterbo relativa all'attività in coprogettazione con soggetti pubblici e privati operanti nel zona.

L'amministrazione comunale potrà richiedere al soggetto gestore, alle stesse condizioni economiche dell'offerta di gara, lo svolgimento di ulteriori attività educative anche al di fuori degli orari e delle sedi sopra richiamate.

ART. 10 - CONTROLLI SULLE ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Il gestore dovrà giustificare periodicamente le attività svolte, indicativamente due volte l'anno, tramite report qualitativo e quantitativo, al fine di consentire agli incaricati del Comune di Modena di provvedere alla certificazione delle attività espletate e della correttezza delle stesse.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sul servizio appaltato, attraverso i propri dirigenti e funzionari ed ogni altro incaricato, in qualunque momento e durante tutta la durata dell'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti dal Comune in merito alle attività.

TITOLO III – NORME RELATIVE AL PERSONALE

ART. 11 - PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa Aggiudicataria provvede alle attività di cui al presente appalto con proprio personale dipendente o socio, e dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l'adeguato svolgimento del servizio; in sede di offerta tecnica dovrà indicare il nome e le qualifiche professionali delle figure che intende incaricare ed adibire all'attività del presente appalto.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria non avesse, al momento della partecipazione alla gara, già in disponibilità il personale da adibire ai servizi del presente appalto, dovrà specificatamente indicare tale fattispecie in sede di offerta tecnica, e precisare quindi le modalità di reperimento, le tipologie contrattuali alle quali intende ricorrere ed ogni altra informazione utile.

Nel servizio dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente le norme previste dal presente capitolato e dalla documentazione di gara, attuare tutti gli indirizzi dell'Amministrazione, mantenere un comportamento professionalmente corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso i bambini e gli adolescenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengano nelle attività; le suddette linee dovranno essere comunicate a tutto il personale, e costantemente monitorate a cura dell'Impresa appaltatrice.

Il personale dell'Impresa Aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a rispettare le disposizioni della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché dei disciplinari collegati approvati dal Comune di Modena.

All'inizio del periodo contrattuale, l'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire al Comune l'elenco nominativo, del personale impiegato per le attività oggetto del presente capitolato e il loro impegno orario e con indicazione del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra personale impiegato e l'Impresa Appaltatrice. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare per iscritto eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta. Sono fatti salvi solo i casi di sostituzione legati a cause di forza maggiore che dovranno essere effettuati con personale in possesso dei requisiti di cui al presente capitolato. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato durante tutta la durata del contratto anche in caso di sostituzioni temporanee.

L'Impresa, con oneri a proprio carico, dovrà garantire che tutto il personale sia dotato di cartellino di riconoscimento

L'impresa dovrà inoltre dichiarare ed impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Il personale ed i collaboratori dell'impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Modena, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 601/2013 e ss.mm.ii. reperibile all'indirizzo web: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/1/codici-di-condotta/codicedicomportamento>.

La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GENERALI VERSO IL PERSONALE

L'Impresa assume a suo carico qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'impresa Appaltatrice dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e in particolare con riferimento alla legge n. 327 del 7/11/2000 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto", alla legge 3 Aprile 2001, n.142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" (laddove applicabile) e al D.Lgs. 198/2006 "Codice della pari opportunità tra uomo e donna" e s.m.i. e più in generale da quanto previsto dalle normative in vigore in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità fra uomo e donna.

Qualora l'Impresa Appaltatrice sia un'impresa cooperativa, al fine di contenere il tasso di turn-over,

si ribadisce la necessità del rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. delle cooperative sociali in materia di Orario di Lavoro e di ogni altra norma contrattuale analoga prevista da altri specifici contratti di lavoro.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità. Pertanto l'Impresa Appaltatrice si impegna ad adottare misure atte a limitare il turn-over del personale.

L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire il nominativo degli operatori che subentrano in sostituzione, nonché il periodo dell'affiancamento e comunicarlo tempestivamente al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Modena; l'Impresa Appaltatrice è infine obbligata in caso di turn-over di personale, durante la durata dell'appalto a garantire una compresenza di almeno 10 giorni, al fine di garantire la continuità e qualità del servizio con oneri a proprio carico.

ART. 13 - SOSTITUZIONI, CONTINUITA' DELLE ATTIVITA', INTERRUZIONE E SCIOPERO

L'Impresa Appaltatrice deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune.

L'Impresa Appaltatrice si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni devono avvenire con la massima tempestività, possibilmente entro la giornata in cui viene rilevata l'assenza o al più tardi entro il giorno successivo all'evento; il costo è interamente a carico della impresa appaltatrice.

In caso di sostituzione il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito, e dovrà essere preventivamente formato a cura dell'impresa appaltatrice.

Sia all'inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, il Comune potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro; in tal caso l'Impresa ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

Non è consentito all'Impresa Appaltatrice sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.

Nulla è dovuto dal Comune all'Impresa Appaltatrice per le attività non effettuate e/o sospese per maltempo, neve; la relativa quota di compenso verrà pertanto detratta dal computo mensile.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

ART. 14 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato in merito a eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare l'Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. La stessa ha l'obbligo di redigere e di fare pervenire al Comune, entro 60 giorni dall'inizio delle attività, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere alle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. L'Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni al Comune qualsiasi revisione del suddetto documento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, escludendosi l'esistenza di rischi da interferenza. Qualora circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, il Comune promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa Appaltatrice si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, un Responsabile Unico della Gestione tecnica e dell'organizzazione delle attività, (d'ora in avanti denominato responsabile della gestione) con funzioni di interfaccia della stazione appaltante per la corretta erogazione dei servizi e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Modena. In caso di sua assenza o impedimento, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare

tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, verranno rappresentate al responsabile della gestione e dovranno intendersi rivolte direttamente all'Impresa Appaltatrice.

Tale responsabile dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione anche al di fuori del normale orario di lavoro. Inoltre dovrà partecipare su semplice richiesta ad incontri disposti dal Comune inerenti i servizi di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

ART. 16 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE DI STABILITA' OCCUPAZIONALE

L'Aggiudicatario deve organizzare risorse e mezzi per avviare il servizio nei termini previsti all'art. 3.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del D.Lgs 36/2023, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, per motivate ragioni e/o in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Si prevede, in accordo con la Ditta appaltatrice, una fase di avvio delle attività in cui realizzare le modalità di gestione previste nel presente appalto, al fine di garantire la qualità e la continuità con gli interventi già in atto. In particolare si prevede di sviluppare le attività, garantendo la presenza e in alcuni momenti della compresenza a giudizio insindacabile del Comune di Modena di personale dell'amministrazione comunale al fine del passaggio di consegne e informazioni atte a garantire un buon funzionamento del servizio.

Il Comune di Modena si riserva inoltre di concordare i tempi e le modalità riferite all'avvio graduale di attività che rappresentano un cambiamento rilevante rispetto all'attuale organizzazione dei servizi.

L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi il personale di imprese uscenti con proprio personale, al fine di favorire la necessaria continuità delle prestazioni regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere il comune.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Qualora l'Impresa Appaltatrice sia una Cooperativa Sociale ex legge 381/91, si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di gestione".

La consistenza del personale attualmente impiegato dall'operatore uscente per l'esecuzione dei servizi in essere è indicata nell'*Allegato 6 "Elenco del personale attualmente impiegato dal contraente uscente"* al disciplinare di gara.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. L'operatore economico dovrà, quindi, inserire nella documentazione dell'offerta tecnica un sintetico progetto di assorbimento riportando nello stesso le concrete modalità applicative della clausola sociale (num. unità di personale da riassorbire e relativo inquadramento e trattamento economico). Tale progetto non concorrerà alla valutazione dell'offerta tecnica.

ART. 17 - MONITORAGGIO

Ai fini delle verifiche di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2011 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, l'Amministrazione Comunale effettuerà specifici controlli sui requisiti di partecipazione e sulle condizioni di svolgimento del servizio: a tal fine l'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto dovrà fornire al RUP tutti i dati inerenti il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, oltre ai nominativi degli incaricati professionali che hanno poteri autoritativi o negoziali.

L'Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico, degli incarichi professionali dotati di poteri autoritativi o negoziali.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'appaltatore deve eseguire direttamente le prestazioni relative l'attività educativa rivolta ai minori di 18 anni, in ragione della rilevanza del contenuto relazionale e socio-assistenziale del servizio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, dovrà presentare a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate nell'art. 106 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs 36/2023. In tal caso l'Aggiudicatario deve indicare le

percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia definitiva garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienze dell'Aggiudicatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione comunale ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario.

La garanzia definitiva dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art 117 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 20 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti che devono essere considerati terzi tra loro) durante e in relazione all'esercizio dell'attività, l'appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace,

per tutta la durata del contratto - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**.

L'anzidetta assicurazione deve:

- ➔ essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e progetti oggetto del presente contratto;
- ➔ ricomprendere la responsabilità derivante all'Appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone (compresi gli utenti durante la loro permanenza) delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge;
- ➔ prevedere massimale unico di garanzia non inferiore a **€ 5.000.000,00 per sinistro**;
- ➔ prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale e/o beni dell'Impresa o utenti, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere e da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata **polizza RCO** con un massimale non inferiore a **€ 3.000.000,00 per sinistro** con il limite di **€ 1.500.000,00 per persona**.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Qualora l'Ente attuatore aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dal soggetto garante, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto, mentre la non presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 21 - DANNI

Qualora, nell'erogazione dei servizi di cui al presente capitolato, l'Appaltatore dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, o a terzi, sarà ritenuto unico responsabile dei danni stessi, sollevando in questo modo il Comune da ogni responsabilità. Resta a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di rivalsa.

La Ditta sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possano derivare da comportamenti di terzi; l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato, su segnalazione del RUP, alla presenza dei delegati della Ditta; a tale verrà comunicato con sufficiente anticipo alla Ditta il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora la Ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il RUP provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e fermo restando l'obbligo della risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per le ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- c) nelle ipotesi di cui al comma 6 del medesimo art. 94;
- d) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010;
- f) in caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) gravi difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto;
- i) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'operatore economico comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- j) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- k) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

- l) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- m) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- n) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- o) violazione del divieto di interruzione del servizio;
- p) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- q) violazione degli obblighi di riservatezza;
- r) violazione rilevante degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Modena, ai sensi del DPR n. 62/2013;
- s) cagionamento di gravi danni alle strutture e/o attrezzature da parte del personale dell'Appaltatore che abbia operato con dolo o colpa grave;
- t) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% del valore del contratto;
- u) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per fornire le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 122, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 23 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è facoltà dell'amministrazione committente recedere, in qualunque momento dal contratto, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi per iscritto all'impresa appaltatrice, in applicazione a quanto previsto all'art. 123 del Codice.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Amministrazione potrà recedere dal contratto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la giusta causa ricorre:

- ➔ in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ➔ in caso di ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali;
- ➔ qualora si configuri ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 24 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, etc.). L'Ente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Per la cessione dei crediti l'operatore economico dovrà attenersi alla disciplina prevista dal medesimo art. 120, comma 12.

Ai fini dell'opponibilità si applica l'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 26 - PENALI

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il DEC invierà comunicazione scritta, a mezzo PEC, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Le penalità sono notificate all'Appaltatore in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione Comunale, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il DEC applicherà una penale a seconda della gravità del fatto.

Il Committente, in ordine alle violazioni delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- € 200,00 per ogni giornata di mancata sostituzione del personale previsto e per l'utilizzo di personale inadeguato per il quale l'amministrazione ha espressamente chiesto la sostituzione;
- 0,75% del valore annuo dell'appalto, per ogni giornata di interruzione o di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo.
- da € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni altra inadempienza, ritardo o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e non compreso nei due punti precedenti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, in alternativa alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva di applicare una sanzione di € 7.000,00.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione Comunale mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore inadempiente.

In alternativa l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare la cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

ART. 27 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto.

La fatturazione avrà cadenza mensile sulla base di un canone fisso pari a 1/12 del valore annuo dell'importo di aggiudicazione offerto, rispetto all'importo annuo posto a base di gara pari ad € **129.600,00** oltre ad oneri Iva ed oneri di sicurezza da rischi di interferenza pari a € 0,00.

Ai fini della liquidazione delle fatture l'aggiudicatario dovrà inviare, per i mesi di apertura, un report sulle attività e le ore svolte dai ragazzi, suddivisi all'interno dei tre centri di socializzazione e una relazione semestrale riepilogativa di tutte le attività svolte.

Ai sensi del Decreto Legge 66/2014 le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico.

Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii.. Il Codice Univoco Ufficio per il Comune di Modena è: **UFE5A1**

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi degli interlocutori interessati, provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la regolarità del DURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore. La decorrenza dei termini di pagamento di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi:

- i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione Comunale);
- tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato);
- il codice CIG B03C6B414E relativo al servizio;
- l'importo complessivo fatturato, oltre al codice destinatario UFE5A1 (Identificativo del Comune di Modena), il codice struttura di destinazione PAF000... che sarà successivamente comunicato.

Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

ART. 28 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 (sette) dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 29 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche e le varianti in corso di esecuzione sono regolate dall'art.120 del Codice.

L'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dall'Ente nel limite del 20% del valore complessivo del contratto, purchè non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 30 - REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023.

In sede di offerta la ditta indica la quota rappresentata dai **costi di manodopera** sul totale dei costi del servizio oggetto del contratto. In base ai costi dichiarati in sede di offerta, si procederà alla valorizzazione percentuale dell'incidenza sulla base di gara dei costi relativi al personale; sulla quota del corrispettivo costituita da costi di personale saranno applicati, su richiesta della ditta gli adeguamenti contrattuali relativi al personale dipendente intervenuti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara.

In particolare, si potrà procedere alla revisione dei prezzi qualora vengano registrati incrementi nelle retribuzioni del personale (variazioni delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente), sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dall'appaltatore, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti. La revisione per

variazioni in aumento delle retribuzioni potrà essere concessa solo se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato speciale.

Sulla quota dei **costi di servizio rimanenti**, trascorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, la revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei suddetti prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Codice, sarà preso a riferimento la percentuale "media" dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI), relativo all'anno solare precedente a quello della revisione.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata e documentata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

ART. 31 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto a garantire la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti. In particolare mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. L'affidatario potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente.

ART. 32 - OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), al Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed agli ulteriori provvedimenti in materia.

L' Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, di cui al Documento sulla sicurezza dei dati personali del Comune di Modena, reperibile al seguente link: <https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/privacy>, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l' Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L' Appaltatore si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto gli incaricati al trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

ART. 33 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Annalisi Righi, Dirigente Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione (via Santi n. 14 - Modena) e-mail: caposettore.servizi.sociali@comune.modena.it -PEC: casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it, è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del medesimo Settore, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o all'indirizzo pec: casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it ;

c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto presso il Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistiche;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e ss.mm.

ART. 34 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativo allegato, nonché l'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Comunale.

All'aggiudicatario sarà richiesta disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell'Aggiudicatario. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 35 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del D.Lgs 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici"), le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

ART. 36 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, qualora non sia possibile definirle mediante accordo bonario su iniziativa del Responsabile unico del Procedimento, è stabilita la competenza esclusiva del foro di Modena.

La Responsabile Unica del Progetto

dott.ssa Annalisa Righi

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.)*